

Indice

ART. 1:	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2:	COMPETENZA.....	2
ART. 3:	LINGUA PROCEDURALE	2
ART. 4:	APERTURA DEL PROCEDIMENTO	2
ART. 5:	MISURE PREVENTIVE.....	2
ART. 6:	PROCEDURA; APPLICABILITÀ	2
ART. 7:	SVOLGIMENTO.....	2
ART. 8:	OPPOSIZIONE.....	3
ART. 9:	DECISIONE	3
ART. 10:	MEZZI DI RICORSO	3
ART. 11:	COSTI.....	3

Art. 1: Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la procedura nei casi di:

- a) violazioni delle norme antidoping di Swiss Powerlifting
- b) violazioni della Carta Etica di Swiss Powerlifting

Si applica a tutti gli atleti, funzionari, membri e a tutte le altre persone soggette a Swiss Powerlifting.

Art. 2: Competenza

- a) La procedura è condotta dal Comitato di Swiss Powerlifting.
- b) Il Comitato può avvalersi di esperti esterni (in particolare nei settori antidoping, medicina, diritto o etica).
- c) Gli esperti esterni hanno funzione consultiva e supportano il Comitato nella valutazione dei casi.

Art. 3: Lingua procedurale

- a) Le lingue ufficiali della procedura sono tedesco e francese.
- b) La lingua procedurale è di norma la lingua madre della persona accusata. Se la lingua madre non è una delle lingue ufficiali, la lingua procedurale è determinata dal Comitato.
- c) Le comunicazioni scritte possono essere presentate in tedesco o francese.

Art. 4: Apertura del procedimento

- a) Se viene segnalata una possibile violazione delle norme antidoping o della Carta Etica, il Comitato avvia un procedimento contro la persona accusata e le concede la possibilità di presentare osservazioni scritte o orali e di formulare richieste.
- b) Swiss Powerlifting deve essere informato dell'apertura del procedimento e può anch'esso presentare osservazioni o richieste, oppure rinunciare per iscritto alla partecipazione.

Art. 5: Misure preventive

- a) Il Comitato può ordinare una sospensione provvisoria.
- b) Salvo diversa disposizione, una misura preventiva entra in vigore il giorno successivo alla data dell'ordinanza (fa fede il timbro postale).

Art. 6: Procedura; Applicabilità

- a) La procedura può essere avviata se è presente una violazione delle norme antidoping o della Carta Etica.
- b) Il Comitato accerta i fatti e li valuta, eventualmente con il supporto di esperti esterni.

Art. 7: Svolgimento

- a) Il Comitato agisce come organo disciplinare di Swiss Powerlifting
- b) Non è prevista un'indagine formale né un'udienza orale.
- c) Alla persona accusata è concesso un termine per presentare richieste relative alla sanzione.
- d) Alla scadenza del termine, il Comitato emette una decisione scritta, che non deve necessariamente essere motivata.

Art. 8: Opposizione

La persona accusata può presentare opposizione contro la decisione entro 10 giorni dalla notifica scritta. L'opposizione deve essere motivata per iscritto.

Art. 9: Decisione

Alla fine del processo, il Comitato di Swiss Powerlifting giudica in consultazione segreta. Essa decide tenendo conto del contenuto globale e dei risultati della procedura. La decisione è l'assoluzione o la condanna. In caso di condanna si applicano le sanzioni previste dal regolamento antidoping di Swiss Powerlifting. Le violazioni della Carta Etica sono disciplinate dal Regolamento Etico.

Art. 10: Mezzi di ricorso

- a) Le decisioni del Comitato basate sul Regolamento Antidoping possono essere impugnate presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo concessione dell'istanza superiore.
- b) Le decisioni basate sulla Carta Etica e sul Regolamento Etico non possono essere impugnate presso il TAS. Si applica esclusivamente la procedura interna di ricorso prevista dal Regolamento Etico. Dopo la conclusione della procedura interna, restano riservati i rimedi giuridici previsti dalla legge.
- c) È legittimato a presentare ricorso l'atleta che è direttamente e immediatamente interessato dalla decisione impugnata.
- d) Il termine di ricorso è di 21 giorni dalla notifica scritta della decisione.
- e) Davanti al TAS, il Comitato è considerato come istanza precedente e Swiss Powerlifting come parte.

Art. 11: Costi

- a) Il Comitato decide anche sulle spese della procedura.
- b) È prevista una tassa forfettaria tra CHF 100.– e CHF 3'000.–. In casi particolarmente complessi, l'importo massimo può essere superato.
- c) In caso di condanna, le spese sono di norma a carico della persona accusata. In caso di assoluzione, le spese sono a carico di Swiss Powerlifting.
- d) Non vi è diritto al rimborso delle spese legali se la persona accusata ha causato o ostacolato la procedura in modo giuridicamente censurabile.

In caso di dubbio, consultare la versione in tedesco.

Cronologia

Data	Versione	Modifica	Autore	Revisione
28.05.2018	1.0	Prima edizione	Cina Serge	Dr. Wyss Christoph
09.11.2018	1.1	Aggiunta Art.3.a) Reclamo dopo la decisione. revoca Art.3.b) Presentazione delle domande.	Cina Serge	Dr. Wyss Christoph
21.11.2019	1.1	Traduzione in italiano	Brian Antonioli	Luca Zeindler Stefano Mazzucco
15.09.2026	2.0	Etica integrata e competenza adeguata.	Cina Serge	Brian Antonioli